

**Avv. GIUSEPPE CARRATELLI**  
c.f. CRRGPP88T07D086J – p.i. 03358670788  
Via Sabotino, 55 – 87100 COSENZA (CS)  
Tel. 0984/27842/24271 – Fax 0984/75759  
pec: giusepecarratelli@pec.studiolegalecarratelli.it  
mail: carratelli@studiolegalecarratelli.it

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
CALABRIA**

**CATANZARO**

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N.1504/2019 REG.RIC.**

**per**

**CLAUDIA FILIPPELLI** (c.f. FLPCLD99D69D086X), nata a Cosenza il 29.4.1999; **GAIA NACCARATO** (c.f. NCCGAI98H61C588G) nata a Cetraro il 21.6.1998; **ILARIA BRUNO BOSSIO** (c.f. BRNLRI98R48D086V), nata a Cosenza l'8.10.1998; **MARIO PEDATELLA** (c.f. PDTMRA97C04D086F) nato a Cosenza il 4.3.1997; **FRANCESCA MORELLI**, (c.f. MRLFNC98M57D086G) nata a Cosenza il 17.8.1998, elettivamente domiciliati in Catanzaro alla via Schipani n.110 presso lo studio dell'Avv. Mariagemma Talerico, rappresentati e difesi, in forza di procura in calce al presente atto, dall' Avv. Giuseppe Carratelli (c.f. CRRGPP88T07D086J) del Foro di Cosenza, che dichiara di voler ricevere notifiche e comunicazioni al numero di telefax 0984/75759 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: [giusepecarratelli@pec.studiolegalecarratelli.it](mailto:giusepecarratelli@pec.studiolegalecarratelli.it)

**CONTRO**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI  
CATANZARO** (c.f. 97026980793), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA** (c.f. 80185250588), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

## **E NEI CONFRONTI DI**

**PAOLO CARBONE** (c.f. CRBPLA00R02D086E), nato a Cosenza il 2.10.2000, residente in Rende alla via Piemonte n.5

## **PER L'ANNULLAMENTO**

1) dell'elenco "PUBBLICAZIONE RICHIESTE DI TRASFERIMENTO DA STESSO CORSO DI STUDIO DA ATENEI ITALIANI O COMUNITARI AL CdLM IN MEDICINA E CHIRURGIA " A.A. 2019/2020 – BANDO N° 39" pubblicato sul sito web dell'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro il 25.10.19;

2) dell'elenco "PUBBLICAZIONE RICHIESTE TRASFERIMENTO DA STESSO CORSO DI LAUREA DA ATENEO EXTRA UE PER ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI A MEDICINA E CHIRURGIA A.A. 2019/2020 – BANDO N° 46" pubblicato sul sito web dell'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro il 25.10.19;

3) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, con riserva di integrare l'impugnativa all'esito deposito di atti da parte dell'amministrazione.-

## **FATTO**

Con il ricorso introduttivo i ricorrenti chiedevano l'emissione di misura cautelare collegiale e l'annullamento:

1) decreto del direttore generale n.902 del 25.07.2019 dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;

2) del regolamento di ateneo dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro sulle modalità di trasferimento da altre università, approvato con DR n.874 del 23 luglio 2019;

- 3) del DR n.874 del 23 luglio 2019, non noto ai ricorrenti;
- 4) decreto del direttore generale n. 968 del 7.8.2019, contenente modifiche ed integrazioni al ddg n.902 del 25 luglio 2019;
- 5) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, con riserva di integrare l'impugnativa all'esito deposito di atti da parte dell'amministrazione.-

Tali atti venivano impugnati per i seguenti motivi: *“VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 11 LUGLIO 2002 N. 148 - DELLA CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO SOTTOSCRITTA A LISBONA L'11 APRILE 1997 E RATIFICATA CON LA LEGGE PREDETTA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.3 L.241/90; ART. 20-21-165 TFUE - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO E PER CONTRADDITTORIETA' – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.3 COST.”.-*

In sintesi gli atti impugnati erano (e sono tutt'ora) palesemente discriminatori nei confronti dei ricorrenti, cittadini italiani (quindi comunitari) che risultano iscritti al CDLM in Medicina e Chirurgia presso l'Università Nostra Signora di Buon Consiglio di Tirana, poiché, in virtù della normativa sopra richiamata, la carriera degli studenti che chiedono il trasferimento presso un ateneo italiano, deve essere valutata di volta in volta, senza porre alcun ostacolo a priori, come invece avvenuto nel caso di specie, con uno

sbarramento di crediti solo per gli studenti provenienti da atenei extra UE.-

Veniva quindi proposta, congiuntamente al ricorso, istanza cautelare collegiale al fine di ottenere l'emissione della misura cautelare più idonea a tutelare gli interessi dei ricorrenti, la cui trattazione è fissata per la prossima camera di consiglio del 12.11.2019.-

Tuttavia, nonostante l'amministrazione abbia ricevuto la notifica del ricorso in data 9.10.2019, in data 25.10.2019 sul sito web dell'Università Magna Graecia di Catanzaro sono stati pubblicati gli atti impugnati col presente ricorso per motivi aggiunti, che sono illegittimi sia in via derivata che in via diretta, essendo, tali atti, nuovamente discriminatori e lesivi nei confronti dei ricorrenti per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

**VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 11 LUGLIO 2002 N. 148 - DELLA CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO SOTTOSCRITTA A LISBONA L'11 APRILE 1997 E RATIFICATA CON LA LEGGE PREDETTA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.3 L.241/90; ART. 20-21-165 TFUE - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO E PER CONTRADDITTORIETA' - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.3 COST.- LEGGE N. 264/1999 -**

Premesso quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente trascritto, va rilevato che l'Università, con gli atti impugnati col presente ricorso per motivi aggiunti, ha nuovamente ed ingiustamente penalizzato gli odierni ricorrenti, pubblicando due distinte graduatorie per gli studenti provenienti da atenei comunitari e quelli provenienti da atenei extracomunitari, assegnando, addirittura, un numero di posti diverso per ogni anno di corso.-

Anche stavolta l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro ha commesso un clamoroso errore, equiparando gli odierni ricorrenti (cittadini italiani e quindi comunitari) ai cittadini extracomunitari residenti all'estero.-

Ed infatti ogni anno il MIUR fornisce il contingente di posti destinato ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero, secondo la riserva di cui alle disposizioni interministeriali (ad esempio, per il corrente anno accademico il MIUR ha emesso la nota n.597 del 28.6.2019 [doc.2], stabilendo, per il corrente anno accademico, 743 posti per i candidati provenienti da paesi non UE residente all'estero).-

Gli odierni ricorrenti (prematricole nn. 21 Filippelli, 48 Bruno Bossio, 22 Naccarato, 15 Pedatella e 18 Morelli) sono stati quindi inseriti illegittimamente – e senza alcuna valida motivazione - in una graduatoria (recante n.46) diversa rispetto a quella degli studenti comunitari, graduatoria che avrebbe motivo di esistere solo in presenza di **studenti stranieri provenienti da paesi extracomunitari**

residenti all'estero, mentre gli odierni ricorrenti, tutti residenti in provincia di Cosenza, sono cittadini italiani e quindi comunitari e pertanto dovevano essere inseriti nella graduatoria recante il n.39, riservata, appunto, agli studenti comunitari che chiedono il trasferimento al CDLM in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, con evidente illegittimità per difetto di motivazione, disparità di trattamento e violazione di legge, anche degli atti impugnati col presente ricorso per motivi aggiunti, che risultano altresì illegittimi in via derivata, sussistendo un rapporto di consequenzialità immediata con gli atti impugnati col ricorso introduttivo, essendo diretta conseguenza di attività procedimentale della P.A., viziata per come già dedotto nel ricorso introduttivo (cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. VI, 23/10/2007 n. 5559).- Ed infatti, per come affermato dal Consiglio di Stato (sez. VI 07/08/2015 sent. n. 3907) porre delle limitazioni al diritto al trasferimento in Italia a cittadini comunitari sarebbe contrario al principio di libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati comunitari (art. 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), suscettibile di applicazione non irrilevante nel settore dell'istruzione tenuto conto delle competenze attribuite all'Unione per il sostegno e completamento dell'azione degli Stati membri in materia di istruzione e formazione professionale (art. 6, lettera e), del Trattato), nonché degli obiettivi dell'azione dell'Unione fissati dall'art. 165 n. 2 secondo trattino del Trattato stesso, teso proprio a "*favorire la mobilità degli studenti ..., promuovendo tra l'altro il*

*riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio".*

Tale limitazione, da parte degli Stati membri, all'accesso degli studenti provenienti da università straniere per gli anni di corso successivi al primo della Facoltà di medicina e chirurgia si pone in contrasto con il predetto principio di libertà di circolazione.-

La stessa Corte di Giustizia ha confortato tale tesi con la sentenza 13 aprile 2010, n. 73 resa nel procedimento C-73/08, affermando che, se è pur vero che il diritto comunitario non arreca pregiudizio alla competenza degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione dei loro sistemi di istruzione e di formazione professionale - in virtù degli artt. 165, n. 1, TFUE, e 166, n. 1, TFUE -, resta il fatto, tuttavia, che, nell'esercizio di tale potere, gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario, in particolare le disposizioni relative alla libera circolazione e al libero soggiorno sul territorio degli Stati membri (v., in tal senso, sentenze 11 settembre 2007, causa C-76/05, Schwarz e Gootjes-Schwarz, Racc. pag. I-6849, punto 70, nonché 23 ottobre 2007, cause riunite C-11/06 e C-12/06, Mo. e Bu., Racc. pag. I-9161, punto 24).

In definitiva, ciò che soltanto appare compatibile con l'ordinamento comunitario è che sia lasciata all'autonomia dell'università il riconoscimento dei periodi di studio svolti all'estero (e dunque anche quelli non sfociati in un "titolo" ivi conseguito), tenendo conto del dato sostanziale costituito dalla completezza, esaustività, corrispondenza dei corsi da accreditare con gli omologhi corsi nazionali, prendendo in considerazione i contenuti formativi del

corso di studi seguito all'estero con riferimento alle discipline oggetto d'esame.-

L'esercizio di tale potere consente anche di superare qualsiasi dubbio di discriminazione fra studenti universitari provenienti da università italiane e studenti universitari provenienti da università straniere, giacché il trasferimento interviene, sia per lo studente che eserciti la sua "mobilità" in ambito nazionale che per lo studente proveniente da università straniere, sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria.-

E' quindi evidente che le determinazioni assunte dall'Università di Catanzaro siano contrastanti con i predetti principi, avendo collocato in diverse graduatorie (attribuendo anche un numero di posti diverso) i cittadini italiani – e quindi comunitari - iscritti nelle università extracomunitarie e coloro che risultano iscritti negli atenei italiani.-

\*\*\*

### **RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX**

#### **ART.56 C.P.A.**

In virtù della pubblicazione delle impugnate graduatorie si formula istanza di misure cautelari monocratiche, non essendo possibile attendere fino alla camera di consiglio (a maggior ragione in considerazione della richiesta di notifica tramite pubblici proclami formulata in calce, che non consente di fissare la prima camera di consiglio utile a causa dei tempi tecnici necessari alla pubblicazione dei pubblici proclami) in quanto verrebbe definitivamente preclusa



ai ricorrenti la possibilità di partecipare alle attività didattiche, **che sono già in pieno svolgimento**, come si evince dal calendario dei corsi (doc.3).-

La mancata partecipazione alle attività didattiche vanificherebbe definitivamente la possibilità per i ricorrenti di poter frequentare il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, la cui frequentazione dei corsi ed il superamento dei relativi esami costituisce la massima aspirazione personale del ricorrente, con ovvie ed irreversibili ripercussioni negative sul piano patrimoniale (per affrontare le trasferte dalla Calabria all'Albania, e viceversa) nonchè sul piano morale, con frustrazione di diritti costituzionalmente garantiti e tutelati.-

Pertanto si insiste affinché i ricorrenti vengano ammessi con riserva ed in eventuale soprannumero, ai corsi della facoltà di Medicina e chirurgia, per come già disposto da codesto On.le TAR in caso analogo (ordinanza n. 00586/2012 REG.PROV.CAU.), consentendogli la partecipazione a tutte le fasi formative e preparatorie relative al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, ovvero adottando la misura cautelare ritenuta più idonea, quale la sospensione dell'intera procedura.-

#### **ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE EX ART.55 C.P.A.**

I ricorrenti formulano altresì istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, ai sensi dell'art. 55 c.p.a..-

Quanto al *fumus boni iuris*, lo stesso è facilmente evincibile dalle

argomentazioni sopra riportate.-

Il *periculum*, invece, si rinviene agevolmente nelle illegittime, ingiuste e gravemente pregiudizievoli conseguenze derivanti dagli atti impugnati, idonei a compromettere irrimediabilmente la carriera universitaria dei ricorrenti, che per mutate esigenze di carattere personale hanno scelto di tornare a vivere in Calabria, e che in virtù delle determinazioni impugnate si trovano costretti ad affrontare un ulteriore periodo di studi in Albania, senza la certezza che gli ulteriori esami vengano convalidati dall'Università Magna Graecia di Catanzaro, in spregio ai principi propri dell'azione amministrativa.-

Pertanto, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 55 c.p.a., i ricorrenti chiedono che, sentito il difensore, venga adottata idonea misura cautelare, ivi compresa l'ammissione con riserva ed in eventuale soprannumero, ai corsi della facoltà di Medicina e chirurgia, per come già disposto da codesto On.le TAR in caso analogo (ordinanza N. 00586/2012 REG.PROV.CAU.).-

#### **ISTANZA DI DIMIDIAZIONE DEI TERMINI EX ART.53 C.P.A.**

Ricorrono altresì i presupposti per chiedere la dimidiazione dei termini processuali, ai sensi dell'art.53 c.p.a., attesa la delicatezza degli interessi in gioco (da un lato le carriere degli studenti e dall'altro l'organizzazione dell'ateneo) che, per come già argomentato in precedenza, rendono necessaria una celere definizione del contenzioso, senza poter attendere i termini ordinari per la trattazione del giudizio in camera di consiglio.-

## ISTANZA DI NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Le censure contenute nel ricorso interessano necessariamente tutti i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie impugnate col presente ricorso, e per tale ragione diventa indispensabile integrare il contraddittorio nei loro confronti.-

La presenza di numerosi soggetti -tutti sconosciuti (oltre al sig. Carbone raggiunto da notifica in via ordinaria) poiché non indicati nominativamente-, non consente la notifica con modalità ordinarie del ricorso, per l'impossibilità di una esatta e completa individuazione dei soggetti.-

Pertanto si rende necessario procedere alla notifica per pubblici proclami entro tempi celeri, dovendosi garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di documenti e memorie nella Segreteria del TAR.-

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto difensore nella qualità di cui in premessa

FA ISTANZA

affinché codesto On.le Tribunale Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 CPA, la notifica del ricorso per pubblici proclami, anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.-

\*\*\*

Tanto premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, con

riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento, chiede che l'adito TAR, voglia:

- in accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti, previa sospensiva e concessione delle più idonee misure cautelari, annullare gli atti impugnati, con ogni conseguente statuizione.-

- Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore.-

Producono:

1) elenco "PUBBLICAZIONE RICHIESTE DI TRASFERIMENTO DA STESSO CORSO DI STUDIO DA ATENEI ITALIANI O COMUNITARI AL CdLM IN MEDICINA E CHIRURGIA " A.A. 2019/2020 – BANDO N° 39" pubblicato sul sito web dell'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro il 25.10.19;

2) elenco "PUBBLICAZIONE RICHIESTE TRASFERIMENTO DA STESSO CORSO DI LAUREA DA ATENEO EXTRA UE PER ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI A MEDICINA E CHIRURGIA A.A. 2019/2020 – BANDO N° 46" pubblicato sul sito web dell'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro il 25.10.19;

3) nota MIUR n.597 del 28.6.2019;

4) calendario lezioni;

5) documenti d'identità ricorrenti.-

***Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato***

***ed il contributo da versare ammonta ad € 650,00.-***

*Salvis iuribus.-*

Cosenza, il 29.10.2019

**Avv. Giuseppe Carratelli**